

Gentile cliente,  
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## **NOVITA' FISCALI**

### **REVOCA AGEVOLAZIONI FISCALI PER INADEMPIENZE SULLA SICUREZZA**

La **Corte di Cassazione**, con l'**Ordinanza n. 14071 del 4 giugno 2013**, ha riconosciuto **legittima la revoca delle agevolazioni fiscali e degli incentivi all'occupazione alle imprese** cui sono state comminate **sanzioni** per il mancato rispetto delle norme in materia di **sicurezza sul lavoro**.

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la predetta revoca è legittima **indipendentemente** dalla **gravità delle violazioni**, nonché dalla conseguente **entità della sanzione** inflitta.

### **INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO AL 65%**

Il **Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63**, riguardante, tra l'altro, l'innalzamento al **65%** della **detrazione per interventi di risparmio energetico** e la **proroga** della detrazione al **50%** per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stato **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2013, n. 130**.

Le previsioni sopra descritte sono **applicabili dal 6 giugno 2013**, data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto

### **IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI**

Con **Risoluzione 5 giugno 2013, n. 7/DF, il MEF**, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 4, lett. b), D.L. n. 35/2013 alla disciplina IMU, ha fornito chiarimenti relativamente ai criteri applicabili agli immobili appartenenti ad **enti non commerciali**.

In particolare, emerge che:

- **l'acconto IMU 2013** può essere versato sulla base degli elementi e dei dati a disposizione dello stesso anno;
- a decorre dal primo gennaio 2013, **l'esenzione IMU** si applica solamente alla frazione di unità immobiliari nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale. Nel caso in cui non sia possibile procedere all'accatastamento separato dell'immobile o della porzione di immobile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile stesso (art. 91-bis commi 2 e 3, D.L. n. 1/2012);
- **il saldo IMU 2013** dovrà essere necessariamente stimato, in quanto alla data del 16 dicembre 2013 potrebbero non essere definitivi e disponibili tutti i dati e gli elementi necessari per la determinazione del rapporto proporzionale di cui all'art. 5, D.M. n. 200/2012. Pertanto, il MEF ritiene che il conguaglio per il 2013 possa essere effettuato congiuntamente al versamento dell'acconto IMU 2014;

- **l'acconto IMU 2014** dovrà essere calcolato in misura pari al 50 per cento dell'imposta relativa all'anno precedente così come determinata definitivamente anche sulla base dei dati emergenti dai bilanci degli enti non commerciali

## **PROROGA VERSAMENTI UNICO 2013 PER SOGGETTI CON STUDI DI SETTORE**

---

Con **Comunicato stampa 13 giugno 2013, n. 94**, il MEF ha anticipato quanto è stato disposto nel D.P.C.M. in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, relativamente alla **proroga dei versamenti di UNICO/IRAP 2013 per i contribuenti soggetti agli studi di settore**.

In particolare, i **versamenti** risultanti dalla dichiarazione (IRPEF, IRES, cedolare secca, IVIE, IVAFE, contributi previdenziali, ecc.) devono essere effettuati entro:

- **l'8 luglio 2013** (anziché 17 giugno 2012);
- **il 20 agosto 2013** (anziché 17 luglio 2013) con la **maggiorazione dello 0,4%**,

da parte dei **soggetti interessati agli studi di settore**.

La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese **in regime di trasparenza** e ai contribuenti **in regime dei minimi**.

## **DECRETO DEL "FARE"**

---

È stato pubblicato sul **Supplemento ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144**, il **D.L. n. 69/2013, c.d. Decreto del fare**, recante **"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"**.

In ambito fiscale, le **principali novità** sono le seguenti:

- **non è più pignorabile l'immobile del debitore**, se adibito ad **abitazione principale** e se risulta essere l'**unico** di proprietà. Tale disposizione non è applicabile nel caso di immobile classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9;
- è stato **innalzato il numero delle rate mensili da 72 a 120** in cui può essere frazionato il debito iscritto a ruolo. Si decade dal beneficio della dilazione qualora non vengano pagate otto rate, anche non consecutive (prima erano due rate consecutive);
- **il pignoramento di stipendi e pensioni non può intaccare l'ultimo emolumento**;
- per quanto riguarda le **società di capitali**, il **pignoramento può riguardare al massimo un quinto dei beni strumentali** delle stesse;
- **l'addizionale IRES** deve essere applicata alle **aziende con ricavi superiori a 3 milioni di euro e reddito imponibile superiore ad euro 300.000**;
- è stata **eliminata la tassa di possesso sulle imbarcazioni** per le unità **fino a 14 metri di lunghezza**. Detta tassa è stata inoltre dimezzata per le imbarcazioni tra i 14,01 e 20 metri;
- la **responsabilità fiscale tra appaltatore e subappaltatore** per il **versamento dell'IVA** in relazione alle prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto **è stata eliminata**;
- è stato **soppresso** (senza aver mai trovato applicazione) il **c.d. "770 mensile"**;
- è stato **rinviato al 16 ottobre** il primo versamento della **"Tobin tax"**.

---

**ANTIRICICLAGGIO SUGLI STUDI PROFESSIONALI**

---

Con **Documento maggio 2013, n. 19**, l'IRDCEC ha predisposto una **check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge in tema di antiriciclaggio negli studi professionali**. Il documento, reso necessario viste le notevoli incertezze sull'argomento, analizza:

- le attività preliminari di verifica connesse agli obblighi del professionista, dipendenti e dei collaboratori;
- l'adeguata verifica della clientela;
- la conservazione e la registrazione dei dati;
- la formazione dei dipendenti e dei collaboratori;
- la segnalazione di operazioni sospette;
- le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

---

**CONTRIBUTI INPS ALLE GESTIONE SEPARATA**

---

Con **Circolare 7 giugno 2013, n. 88**, l'INPS, come di consueto, ha chiarito **le modalità di riscossione 2013 dei contributi** dovuti dagli iscritti **all'IVS e alla Gestione Separata INPS** da versare entro il **17 giugno** (saldo 2012 e primo acconto 2013) o entro il **17 luglio**, con maggiorazione dello 0,4%; la Circolare non richiama ancora l'annunciata proroga all'8 luglio e 20 agosto per i contribuenti con studi di settore.

Viene chiarito che il **reddito imponibile** da prendere in considerazione come base ai fini del calcolo del contributo dovuto è **al lordo dell'ACE** e per i **liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata** la base imponibile è rappresentata **dalla totalità dei redditi** di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, **compresi quelli in forma associata e/o quello proveniente dal "regime dell'imprenditoria giovanile"**.

---

**ASPI IN UNICA SOLUZIONE**

---

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 2013, il **Decreto 29 marzo 2013** che definisce le modalità di **erogazione in unica soluzione** dell'indennità ASpl e mini-ASpl ai lavoratori che:

- hanno perso involontariamente la propria occupazione, e
- intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo o avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa, nonché sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpl o mini-ASpl.

Il lavoratore interessato deve presentare **telematicamente** apposita domanda all'INPS.

---

**NIENTE CONTRIBUTI INPS PER FAMILIARI OCCASIONALI ARTIGIANI E COMMERCianti**

---

Con **Circolare 10 giugno 2013**, il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ha chiarito che le imprese operanti nel settori dell'artigianato, agricoltura e commercio possono avvalersi dei collaboratori familiari senza dover versare contributi integrativi aggiuntivi, se l'attività svolta è **prestata in modo occasionale e non prevalente**, ossia se:

- **viene svolta per massimo 720 ore all'anno solare** (90 giorni) e se effettuata per un tempo maggiore la prestazione va dimostrata;
- **a prescindere della presenza del titolare nei locali dell'azienda.**

Vengono individuate **due categorie di familiari per i quali l'obbligo contributivo viene meno:**

- il **pensionato – familiare** in quanto l'attività prestata è solo occasionale e legata allo "spirito di solidarietà" che caratterizza il lavoro gratuito in ambito familiare e che trova nel pensionato la figura più emblematica;
- **familiare già occupato a tempo piena in un'altra azienda**, che, quindi, presta in modo residuale e limitato il proprio lavoro nell'azienda di famiglia.

---

### **ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE – SOGGETTI GLI IMMOBILI ESENTI DA IMU**

---

L'INPS, nel **Messaggio n. 9710 del 14 giugno 2013**, chiarisce che l'introduzione dell'IMU **non modifica la natura dei redditi**: pertanto, i redditi derivanti da **immobili e terreni** continuano a dover essere indicati quali assoggettabili ad IRPEF, ai fini della richiesta dell'assegno per il nucleo familiare.

L'Istituto precisa che ai fini dell'accertamento e della misura dell'ANF si deve considerare il "*reddito complessivo assoggettabile all'Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva*" e che il reddito assoggettabile all'IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente assoggettato all'imposta stessa. Pertanto, nelle **richieste di ANF** presentate per il **periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014**, vanno **indicati**, come di consueto, nella Tabella A, colonna 2 del Modello ANF/Dip, **i redditi di immobili e terreni relativi al 2012**.

---

### **LAVORI A CHIAMATA – NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE**

---

Il Ministero del Lavoro, nella **Circolare n. 27/2013**, comunica che le modalità, in vigore dal 3 luglio 2013, per adempiere all'obbligo di **comunicazione preventiva** della chiamata di **lavoro intermittente**, sono esclusivamente le seguenti:

- tramite **e-mail** all'indirizzo di posta certificata [intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it), allegando alla mail il modello "UNI\_Intermittente"
- per il tramite del **servizio informatico** [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) reso disponibile, in via sperimentale, già dal mese di ottobre.

Una modalità ulteriore, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, è data dalla possibilità di inviare un **sms** al nr. 339-9942256.

In particolare in merito all'utilizzo dei predetti canali il Ministero chiarisce che:

- in caso di invio tramite e-mail **non** è necessario che l'indirizzo del **mittente** sia un indirizzo di posta elettronica **certificata**;
- l'invio della comunicazione dall'apposita funzionalità presente in [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) (da parte dell'azienda o del consulente del lavoro), avviene dall'**area riservata**, previa registrazione al portale.

L'INPS, con il **Messaggio n. 10127 del 21 giugno 2013**, interviene nuovamente in merito allo **sgravio contributivo** per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell'anno 2012.

L'Istituto comunica che:

- **dalle ore 15.00 di lunedì 24 giugno 2013 alle ore 23.00 di giovedì 25 luglio 2013**, potranno essere trasmesse via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML - le domande utili a richiedere lo sgravio per l'anno 2012;
- al fine di consentire la verifica e l'eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile **annullare e trasmettere nuovamente** le domande fino alle ore 23.00 di venerdì 26 luglio 2013.

### ASPI- CHIARIMENTI INPS SUL CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

---

L'INPS, nel **Messaggio n. 10358 del 27 giugno 2013**, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del **contributo di licenziamento**, introdotto dalla Riforma Fornero, in relazione al finanziamento dell'ASpl, chiarendo che lo stesso è **dovuto** in caso di **recesso** del datore di lavoro durante il **periodo di prova**, nel caso in cui la predetta interruzione generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'ASpl.

L'Istituto conferma che l'**anzianità aziendale** è quella maturata in relazione all'interrotto rapporto di lavoro **a tempo indeterminato**, a nulla rilevando i contratti di lavoro precedenti a meno che non vi sia stata la trasformazione del rapporto, ovvero nei casi di stabilizzazione che diano luogo alla restituzione del contributo addizionale ASpl dell'1,40%. Diversamente deve essere considerata nell'anzianità aziendale la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l'azienda cedente, nei casi di interruzione del rapporto di lavoratori coinvolti in operazioni societarie ex articolo 2112 c.c..

**Non concorrono** nel computo dell'anzianità aziendale i **periodi non lavorati**:

- dai lavoratori **intermittenti**;
- per **aspettativa** non retribuita;
- per **congedo straordinario** ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001.

### IL DECRETO “ LAVORO “

---

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013, il **Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013 (c.d. “Decreto Lavoro”)** recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.”

In particolare, si segnala che tale decreto apporta alcune modifiche alla Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) in materia di :

- contratti a termine. E' prevista la possibilità di una proroga anche per i contratti “ acausali “. Lo stop and go per i contratti scende a 10 giorni per contratti inferiori a 6 mesi e 20 giorni per contratti superiori

- lavoro a chiamata. Può essere fatto per un massimo di 400 giorni di effettivo lavoro in tre anni solari. Le mancate od erronee comunicazioni saranno sanzionate solo se ci sono irregolarità sostanziali
- procedura di licenziamento e di dimissioni. Le dimissioni devono essere confermate ai dai collaboratori a progetto e dagli associati in partecipazione

Introduce inoltre degli incentivi per le nuove assunzioni :

- di giovani dai 18 ai 29 anni se o senza lavoro da almeno 6 mesi o privi di diploma di scuola media superiore o vivano soli con familiari a carico e assunti in aumento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti : contributo massimo di euro 650,00 al mese per 18 mesi
- di disoccupati che beneficiano dell'ASPI : contributo del 50% dell'indennità di disoccupazione non ancora percepita dagli stessi.

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà luglio 2013*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*